

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 maggio 2014

relativa alla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, ad esclusione delle questioni relative alla riammissione

(2014/278/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 91 e 100, l'articolo 191, paragrafo 4, e gli articoli 207 e 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione 2013/40/UE del Consiglio ⁽²⁾, l'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra («accordo»), è stato firmato il 10 maggio 2010, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) Alcune disposizioni dell'accordo riguardano la riammissione e pertanto rientrano nell'ambito della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Parallelamente alla presente decisione sarà adottata una decisione distinta ⁽³⁾ relativa a dette disposizioni, che figurano nell'articolo 33, paragrafo 2, dell'accordo.
- (3) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, ad esclusione dell'articolo 33, paragrafo 2, è approvato a nome dell'Unione ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Approvazione del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione 2013/40/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, relativa alla firma a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 20 del 23.1.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2014/279/UE del Consiglio, del 12 maggio 2014, relativa alla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda le questioni relative alla riammissione (cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ L'accordo è stato pubblicato nella GU L 20 del 23.1.2013, pag. 2, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

Articolo 2

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presiede il comitato misto di cui all'articolo 44 dell'accordo. L'Unione o, a seconda dei casi, l'Unione e gli Stati membri sono rappresentati nel comitato misto in funzione della questione trattata.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo ⁽¹⁾.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.